

REGOLAMENTO 2019

Novità



Novità nel regolamento 2019

Con il presente opuscolo informativo desideriamo informarvi sulle principali modifiche del nuovo regolamento Uno e Scala di GastroSocial, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2019.

In caso di domande o punti non chiari in seguito alla lettura di questo opuscolo informativo gli specialisti di GastroSocial saranno lieti di prestarvi consulenza personalmente e con competenza.

Il regolamento quadro per i piani di previdenza Uno e Scala può essere scaricato in qualsiasi momento in formato PDF dal sito gastrosocial.ch/regolamento.

Rendita per figli del beneficiario di una rendita di vecchiaia

Secondo il nuovo regolamento 2019 la rendita per figli del beneficiario di una rendita di vecchiaia corrisponderà d'ora in poi a quella secondo la LPP. Nella parte sovraobbligatoria del piano di previdenza non verrà versata alcuna rendita per i figli del beneficiario di una rendita di vecchiaia.

Vecchio regolamento 2018	Nuovo regolamento 2019
<p>Art. 12.4 Prestazioni di vecchiaia Per ogni figlio sussiste il diritto ad una rendita per figli di pensionati pari al 20 % della rendita di vecchiaia fino al 20° compleanno. Se il figlio studia o segue una formazione professionale, oppure è invalido almeno nella misura del 70 %, la rendita è versata al più tardi fino al 25° compleanno.</p>	<p>Art. 9.6.1 Rendite per i figli del beneficiario di una rendita di vecchiaia I figli del beneficiario di una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita se in caso di suo decesso avrebbero diritto a una rendita per orfani. Il diritto sussiste fino al 20° compleanno del figlio. Il diritto continua a sussistere per i figli che seguono una formazione e per i figli invalidi nella misura di almeno il 70 %, al massimo però fino al 25° compleanno.</p> <p>Art. 9.6.2 Rendite per i figli del beneficiario di una rendita di vecchiaia L'ammontare della rendita per i figli del beneficiario di una rendita di vecchiaia corrisponde a quella prevista dalla LPP.</p>

Ordine di beneficiari e ammontare del capitale in caso di decesso

Ordine di beneficiari

Senza la relativa notifica, i partner conviventi non annunciati non hanno diritto a prestazioni. Il partner convivente annunciato ha invece diritto a una rendita per partner purché siano soddisfatte le relative condizioni. Se i requisiti per una rendita per partner non sono soddisfatti, il beneficiario ha diritto al versamento di un'indennità pari all'esistente capitale di decesso, in ogni caso pari almeno a tre volte la rendita annuale per partner.

Anche le persone fisiche al sostentamento delle quali la persona assicurata ha provveduto in misura notevole hanno soltanto diritto al capitale in caso di decesso se sono soddisfatte le relative condizioni e se la persona assicurata ha inoltrato in vita una clausola beneficiaria scritta alla Cassa pensione GastroSocial.

Tale adeguamento è effettuato a favore dei figli della persona deceduta. Se non è annunciato alcun coniuge né alcun partner convivente annunciato o nessuno che abbia ricevuto un sostegno sostanziale, il capitale in caso di decesso è versato ai figli.

Ammontare del capitale in caso di decesso

Fino alla categoria dei figli sarà d'ora in poi versata l'intera prestazione di uscita esistente, al netto del valore delle rimanenti prestazioni esigibili per i superstiti.

Vecchio regolamento 2018	Nuovo regolamento 2019
<p>Art. 14.6 Prestazioni in caso di decesso</p> <p>Se una persona assicurata muore prima di raggiungere l'età di pensionamento o prima di percepire una prestazione di vecchiaia e se nessuna rendita per il partner o altre indennità non possono essere accordate, la metà dell'aver di vecchiaia finanziato con i contributi, la metà delle prestazioni di libero passaggio apportate e la totalità degli acquisti facoltativi saranno versati alle persone seguenti:</p>	<p>Art. 11.4.1 Capitale in caso di decesso</p> <p>Se una persona assicurata o il beneficiario di una rendita d'invalidità muore prima di raggiungere l'età ordinaria di pensionamento e prima di ricevere una prestazione di vecchiaia e se non è dovuta una rendita per partner o una corrispondente indennità, viene pagato il capitale in caso di decesso.</p> <p>Art. 11.4.2 Capitale in caso di decesso</p> <p>Indipendentemente dal diritto successorio gli aventi diritto sono suddivisi secondo le priorità seguenti:</p>

- a) Persone naturali a carico in modo preponderante dell'assicurato, oppure alla persona con la quale l'assicurato ha convissuto nella stessa economia domestica (con il domicilio comune ufficiale) negli ultimi 5 anni, prima del decesso, senza interruzione, oppure alla persona che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni.
- b) In caso di mancanza di persone beneficiarie secondo la lettera a): tutti i figli del defunto; in caso di loro mancanza i genitori.

Se un prelevamento per la proprietà d'abitazione o una prestazione di libero passaggio dopo un divorzio sono stati effettuati, l'aver di vecchiaia finanziato con i contributi, le prestazioni di entrata e gli acquisti facoltativi sono ridotti proporzionalmente.

Gruppo 1

- a) Persone fisiche, al cui sostentamento l'assicurato ha provveduto in misura notevole, a condizione che quando era in vita l'assicurato abbia inoltrato alla Cassa pensione GastroSocial una clausola beneficiaria scritta, in loro mancanza

Gruppo 2

- b) i figli della persona defunta, in loro mancanza
- c) i genitori.

Art. 11.4.3 Capitale in caso di decesso

Il capitale in caso di decesso corrisponde:

- a) alla prestazione di uscita al momento del decesso, dopo deduzione del valore attuariale delle rimanenti prestazioni per i superstiti esigibili se ci sono beneficiari ai sensi dell'art. 11.4.2 lett. a e b regolamento;
- b) alla metà degli accrediti di vecchiaia con interessi, alla metà delle prestazioni di uscita versate, con interessi, e all'intera somma dei riscatti volontari, se ci sono beneficiari ai sensi dell'art. 11.4.2 lett. c regolamento.

Dal capitale in caso di decesso vengono dedotti un eventuale prelievo anticipato per la promozione della proprietà di un'abitazione e un eventuale pagamento dovuto in seguito a divorzio, compresi gli impegni in essere.

Restituzione dei riscatti volontari

In caso di decesso, i riscatti volontari saranno d'ora in poi versati integralmente in aggiunta alla rendita per partner, al netto dei prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni e i pagamenti dovuti a causa di una sentenza di divorzio.

Vecchio regolamento 2018	Nuovo regolamento 2019
<p>Art. 14.3 Prestazioni in caso di decesso</p> <p>Se la persona assicurata dovesse morire prima dell'inizio del diritto alla rendita di vecchiaia o d'invalidità, la rendita di partner ammonterebbe al 25% del salario coordinato. In caso di decesso di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, la rendita del partner ammonta al 60% della rendita di vecchiaia o d'invalidità senza tener conto di eventuali riduzioni dovute a un'indennità eccessiva. In caso di decesso gli acquisti facoltativi saranno pagati al partner o, in mancanza di un partner, ai beneficiari secondo l'art. 14 cpv. 6 regolamento, per quanto non siano necessari al finanziamento delle rendite per superstiti.</p>	<p>Art. 11.3.3 Disposizioni comuni per i coniugi e i conviventi</p> <p>Se la persona assicurata muore prima di ricevere una prestazione di vecchiaia, i riscatti volontari noti alla Cassa pensione GastroSocial, dopo deduzione dei prelievi per la promozione della proprietà di un'abitazione non ancora rimborsati come pure dei pagamenti dovuti a motivo di una sentenza di divorzio, vengono versati al coniuge o al convivente ai sensi dell'art. 11.2 regolamento.</p>

Pensionamento parziale

Una componente completamente nuova del regolamento è il pensionamento parziale. Le prestazioni di vecchiaia potranno d'ora in poi essere percepite a tappe parziali. Il pensionamento parziale avviene al massimo in 3 scatti pari sempre almeno al 20% di un'occupazione a tempo pieno. Questa disposizione può essere richiesta sia in forma di rendita sia di capitale. Questo nuovo articolo è dunque in linea con le revisioni di legge AVS e LPP già in discussione.

Nuovo regolamento 2019

Art. 9.3 Pensionamento parziale

- 1 Una persona assicurata può farsi pensionare parzialmente. Il primo pensionamento parziale può avvenire anche dopo l'età ordinaria di pensionamento, a condizione che sussistano i presupposti secondo l'art. 9.5 regolamento. Il pensionamento completo avviene al più tardi nel momento in cui si compiono 70 anni.
- 2 Un pensionamento parziale presuppone una corrispondente riduzione del grado di occupazione. Se sussiste un diritto a prestazioni di invalidità della Cassa pensione GastroSocial o se sono state chieste prestazioni dell'Assicurazione federale per l'invalidità, il pensionamento parziale è escluso.
- 3 Il grado di occupazione residuo deve essere almeno del 20%. Se il salario annuo restante scende al di sotto del salario minimo ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LPP, dovrà essere corrisposta l'intera prestazione di vecchiaia; resta riservato l'art. 2 cpv. 1bis LFLP.
- 4 Il pensionamento parziale avviene al massimo in 3 scatti pari sempre almeno al 20% di un'occupazione a tempo pieno. Fra i singoli scatti deve trascorrere sempre almeno 1 anno.
- 5 Se dopo il pensionamento parziale il grado di occupazione viene nuovamente aumentato, la Cassa pensione GastroSocial si riserva il diritto di sospendere le prestazioni di vecchiaia in misura pari all'aumento del grado di occupazione oppure di annullare il pensionamento parziale.
- 6 L'aver di vecchiaia necessario per finanziare le prestazioni di vecchiaia è composto di una parte obbligatoria e una sovraobbligatoria nel medesimo rapporto dell'intero avere di vecchiaia.
- 7 La prestazione di vecchiaia per il singolo scatto di pensionamento parziale può essere chiesta soltanto in forma di rendita o di capitale. Per il resto si applica l'art. 9.2 regolamento.
- 8 I riscatti continuano a essere possibili entro i limiti del grado di occupazione restante.

Riscatto del pensionamento anticipato

La riduzione della rendita derivante la richiesta anticipata delle prestazioni di vecchiaia potrà ora essere evitata o ridotta mediante riscatti volontari.

Nuovo regolamento 2019

Art. 9.4 Pensionamento anticipato

3 Se si prevede un pensionamento anticipato prima dell'età ordinaria di pensionamento la diminuzione della rendita può essere evitata o ridotta mediante riscatto volontario, a condizione che siano state versate tutte le prestazioni di uscita dei rapporti di previdenza precedenti e che non siano più possibili riscatti ai sensi dell'art. 5.4 regolamento. In caso di riscatto in seguito al pensionamento anticipato decade il diritto a norma di regolamento di percepire la prestazione di vecchiaia interamente o in parte in forma di capitale.

Congedo non retribuito

Durante un'interruzione dell'attività lavorativa, con il consenso del datore di lavoro, la persona assicurata può continuare l'intera previdenza o solo l'assicurazione di rischio. L'assicurazione è possibile per un massimo di 12 mesi.

Nuovo regolamento 2019

Art. 15.6 Interruzione del lavoro non retribuita

- 1 Con il consenso del datore di lavoro gli assicurati interamente abili al lavoro possono restare assicurati con la medesima copertura durante un'interruzione dovuta a congedo non retribuito, formazione continua o altri periodi da superare, a condizione che paghino il totale dei contributi o almeno i contributi di rischio. La relativa domanda deve essere inoltrata prima dell'inizio dell'interruzione. Per i dipendenti i contributi sono addebitati al datore di lavoro, indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro vi partecipi o meno.
- 2 Presupposto necessario per il mantenimento della copertura è che non vi sia nessun altro rapporto di previdenza e che il mantenimento della copertura non continui oltre l'età ordinaria di pensionamento. Questa copertura assicurativa può continuare per un massimo di 12 mesi.

Ammontare della rendita per partner (differenza d'età del partner)

Se non è dovuta alcuna rendita per orfani e il coniuge o il partner convivente annunciato ha un'età di oltre 10 anni inferiore rispetto alla persona deceduta, la rendita per partner è ridotta. La riduzione è pari al 2.5 % per ogni anno intero di detta differenza di età. Resta riservata la concessione della prestazione minima LPP, nel qual caso il partner convivente annunciato è equiparato al coniuge.

Vecchio regolamento 2018

Art. 14.3 Prestazioni in caso di decesso

Se la persona assicurata dovesse morire prima dell'inizio del diritto alla rendita di vecchiaia o d'invalidità, la rendita di partner ammonterebbe al 25 % del salario coordinato. In caso di decesso di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, la rendita del partner ammonta al 60 % della rendita di vecchiaia o d'invalidità senza tener conto di eventuali riduzioni dovute a un'indennità eccessiva. In caso di decesso gli acquisti facoltativi saranno pagati al partner o, in mancanza di un partner, ai beneficiari secondo l'art. 14 cpv. 6 regolamento, per quanto non siano necessari al finanziamento delle rendite per superstiti.

Nuovo regolamento 2019

Art. 11.3.6 Disposizioni comuni per i coniugi e i conviventi

Se non è dovuta alcuna rendita per orfani e il coniuge o il convivente (art. 11.2 regolamento), rispettivamente, è di oltre 10 anni più giovane del defunto, la prestazione viene ridotta. La riduzione è pari al 2.5 % per ogni anno intero di detta differenza di età. Resta riservata la concessione della prestazione minima LPP, nel qual caso il partner convivente (art. 11.2 regolamento) è equiparato al coniuge.

Ammontare della rendita per partner (inizio del matrimonio o del partenariato registrato durante l'erogazione della rendita di vecchiaia)

Se il matrimonio viene contratto o la convivenza inizia quando si percepisce già la rendita di vecchiaia, la rendita per partner regolamentare o eventualmente ridotta subisce una riduzione (riduzione del 20 % per anno di erogazione della rendita di vecchiaia). La riduzione dipende dall'anno di erogazione della rendita di vecchiaia in cui è iniziato il matrimonio o il partenariato registrato. Anche in questo caso è mantenuta la concessione della prestazione minima LPP.

Vecchio regolamento 2018	Nuovo regolamento 2019
<p>Art. 14.3 Prestazioni in caso di decesso</p> <p>Se la persona assicurata dovesse morire prima dell'inizio del diritto alla rendita di vecchiaia o d'invalidità, la rendita di partner ammonterebbe al 25 % del salario coordinato. In caso di decesso di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, la rendita del partner ammonta al 60 % della rendita di vecchiaia o d'invalidità senza tener conto di eventuali riduzioni dovute a un'indennità eccessiva. In caso di decesso gli acquisti facoltativi saranno pagati al partner o, in mancanza di un partner, ai beneficiari secondo l'art. 14 cpv. 6 regolamento, per quanto non siano necessari al finanziamento delle rendite per superstiti.</p>	<p>Art. 11.3.7 Disposizioni comuni per i coniugi e i conviventi</p> <p>Se il matrimonio viene contratto o la convivenza (art. 11.2 regolamento) inizia quando si percepisce già la rendita di vecchiaia, la rendita per partner regolamentare o eventualmente ridotta subisce una riduzione. Se il matrimonio o la convivenza (art. 11.2 regolamento) sono iniziati nel corso del primo anno in cui è stata corrisposta la rendita di vecchiaia, la riduzione è pari al 20 % e aumenta di un altro 20 % per ogni ulteriore anno in cui è stata corrisposta la rendita di vecchiaia. Se si contrae matrimonio o si inizia una convivenza (art. 11.2 regolamento) durante il quinto anno in cui si percepisce la rendita di vecchiaia, non sussiste più il diritto a una rendita per partner. Resta riservata la concessione della prestazione minima LPP, nel qual caso il partner convivente (art. 11.2 regolamento) è equiparato al coniuge.</p>

Colophon

Testi e layout:

GastroSocial, Aarau

Fotografia:

Adrian Ehrbar Photography, Umiken

© 2018, GastroSocial, 5001 Aarau

ISO 9001 / GoodPriv@cy

GastroSocial

Postfach 2304 | 5001 Aarau | T 062 837 71 71
info@gastrosocial.ch | gastrosocial.ch

Institution GastroSuisse